



Stampa e Informazione

Corte di giustizia dell'Unione europea

COMUNICATO STAMPA n. 121/13

Lussemburgo, 26 settembre 2013

Sentenza nella causa C-539/11
Ottica New Line

I limiti demografici e geografici previsti dalla normativa italiana per l'apertura di nuovi esercizi di ottica costituiscono una restrizione alla libertà di stabilimento

Detti limiti, tuttavia, possono essere compatibili con il diritto dell'Unione qualora le autorità competenti si avvalgano del loro potere discrezionale nel rispetto di criteri trasparenti e oggettivi al fine di conseguire, in modo coerente e sistematico, l'obiettivo della tutela della salute nell'intero territorio

Per garantire, in Sicilia, la razionale distribuzione dell'offerta dell'attività di ottico, la legge regionale siciliana¹ assoggetta l'apertura di nuovi esercizi di ottica a previa autorizzazione amministrativa. Questa è rilasciata a due condizioni: da un lato, può essere autorizzata l'apertura di un solo esercizio di ottica per ogni fascia di popolazione di 8 000 residenti; d'altro lato, tra un esercizio e l'altro deve essere rispettata una distanza minima di 300 metri. È possibile derogare a tali condizioni qualora sussistano comprovate esigenze territoriali. In tal caso, le autorità comunali possono rilasciare, in deroga, un'autorizzazione, dopo avere acquisito il parere obbligatorio della commissione speciale presso la camera di commercio locale, composta da rappresentanti degli ottici.

Nel 2009 il Comune di Campobello di Mazara (Trapani) ha autorizzato la Fotottica ad aprire un esercizio di ottica nel proprio territorio, in violazione della legge regionale.

Una società concorrente, la Ottica New Line, ha pertanto impugnato tale decisione dinanzi al giudice amministrativo e il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana si è rivolto quindi alla Corte di giustizia.

La Corte ha già dichiarato che la professione dell'ottico partecipa alla tutela della salute². Inoltre, gli ottici considerati non si limitano a fornire, controllare ed adattare i mezzi di correzione dei difetti della vista, ma possono correggere essi stessi i suddetti difetti, utilizzando mezzi di correzione ottica, o agire per la prevenzione dei disturbi della vista.

Nella sua sentenza odierna la Corte constata che le due condizioni poste dalla **normativa regionale siciliana** impediscono agli ottici di scegliere liberamente il luogo in cui eserciteranno la loro attività autonoma. Tale normativa, di conseguenza, **ostacola e rende meno attraente l'esercizio, nel territorio italiano, dell'attività degli ottici di altri Stati membri, mediante un centro stabile di attività**³.

La Corte esamina quindi se tale limitazione della libertà di stabilimento sia giustificata da ragioni imperative di interesse generale attinenti alla protezione della salute, atte in particolare a realizzare l'obiettivo generale di ripartire in modo equilibrato i prestatori di cure sanitarie nell'ambito del territorio nazionale, e non vada oltre quanto necessario.

La Corte ha già statuito che, nel perseguimento di un obiettivo siffatto, **l'apertura di una farmacia può essere oggetto di una pianificazione**. Quest'ultima può assumere, in particolare, la forma di

¹ Legge regionale 9 luglio 2004, n. 12 (*Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana* n. 30 del 16 luglio 2004).

² Sentenza del 2 dicembre 2010, *Ker-Optika* (C-108/09), v. anche comunicato stampa [n° 117/10](#).

³ Sentenza del 1° giugno 2010, *Blanco Pérez e Chao Gómez* (C-570/07 e C-571/0), v. anche comunicato stampa [n° 49/10](#).

una procedura di autorizzazione previa qualora tale pianificazione si riveli indispensabile per colmare eventuali lacune e per evitare una duplicazione nell'apertura delle strutture, in modo che sia garantita un'assistenza sanitaria adeguata alle necessità della popolazione, che copra tutto il territorio e tenga conto delle regioni geograficamente isolate o altrimenti svantaggiate.

Siffatti principi appaiono applicabili anche agli esercizi di ottica, allorché gli ottici forniscono servizi consistenti nella valutazione, nel mantenimento e nel ripristino dello stato di salute dei pazienti **e rientrano nel settore della tutela della salute**.

Pertanto, una proporzione tra il numero di esercizi di ottica e il numero di abitanti favorisce **la ripartizione equilibrata di tali esercizi nell'ambito del territorio** e garantisce a tutta la popolazione di avere **adeguato accesso alle prestazioni degli ottici**. La norma che impone una distanza minima tra due esercizi di ottica, abbinata alla norma precedente, aumenta la certezza dei pazienti di poter aver accesso ad un prestatore di cure sanitarie nelle loro vicinanze.

Certamente, atteso che la necessità di un accesso rapido a tali prodotti è minore rispetto a quella attinente ai medicinali, l'interesse alla prossimità degli esercizi di ottica non si impone con un'intensità equiparabile a quella esistente in materia di distribuzione dei medicinali. Nondimeno **competete agli Stati membri decidere il livello al quale intendono garantire la tutela della sanità pubblica ed il modo in cui detta tutela deve essere realizzata**, cosicché il diritto dell'Unione riconosce loro un margine discrezionale.

Orbene, nell'avvalersi di tale potere discrezionale, gli Stati membri possono organizzare una pianificazione degli esercizi di ottica con modalità analoghe a quelle previste per la ripartizione delle farmacie, e ciò nonostante le differenze esistenti tra i due tipi di prestazioni di cure sanitarie.

Ciò posto, le norme dirette ad assicurare una distribuzione equilibrata degli esercizi di ottica nell'ambito del territorio e a garantire la possibilità di accesso ad essi devono effettivamente mirare a tali obiettivi in modo coerente e sistematico.

A tal proposito la Corte rileva che, considerate le differenze tra le norme applicabili a seconda delle dimensioni dei comuni e in mancanza di delimitazione del rilevante potere discrezionale delle autorità comunali siciliane, **la normativa di cui trattasi rischia di portare ad un accesso diseguale allo stabilimento degli esercizi di ottica**.

Nondimeno, poiché tale normativa consente alle autorità competenti di adottare misure per garantire la distribuzione equilibrata degli esercizi di ottica sul territorio, **è compito del giudice nazionale verificare**, con l'ausilio dei dati statistici precisi o con altri mezzi, **se tali autorità si avvalgano in modo adeguato, nel rispetto di criteri trasparenti e oggettivi, delle facoltà loro offerte al fine di conseguire, in modo coerente e sistematico, la tutela della salute in tutto il territorio considerato**.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Estella Cigna Angelidis ☎ (+352) 4303 2582